

<https://leautonomie.it/> **nodi dell'indennità ad personam agli incaricati a contratto**

27/11/2024 Luigi Oliveri Pubblico Impiego

L'assegno ad personam è certamente trattamento accessorio, visto che non fa parte nel modo più assoluto del trattamento fondamentale e/o tabellare. Si tratta di un assegno del tutto discrezionalmente ed eventualmente concesso per particolari requisiti soggettivi del destinatario.

E' per questa ragione che l'articolo 110, comma 3, del d.lgs 267/2000, nel prevederlo riconnette il finanziamento non al costo contrattuale, cioè al fondo della contrattazione decentrata, ma al bilancio. Non ha nessun fondamento giuridico e logico che i dirigenti di ruolo debbano, col fondo della contrattazione decentrata riservato al loro salario accessorio, concorrere al pagamento di un'indennità decisa dall'amministrazione ad personam e fuori da ogni disciplina di contrattazione collettiva.

Insomma, in un sussulto di lucidità all'interno di una norma deleteria che andrebbe solo estirpata per sempre dall'ordinamento, quale è l'articolo 110 del Tuel, il legislatore pare con molta chiarezza aver evidenziato che laddove l'ente intenda onorare l'incaricato con l'indennità ad personam, deve onerarsi reperendo le risorse necessarie dai propri fondi di bilancio.

Il vero problema, che il parere 233/2024 della Sezione Lombardia non affronta, ma non è risolto nemmeno dalla legge, è comprendere quando possa considerarsi ragionevole e fondato attribuire all'incaricato a contratto l'assegno ad personam.

C'è da evidenziare che moltissimi enti locali persistono nel non applicare le disposizioni dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e, per questa ragione, la gran parte degli incarichi a contratto altro non è se non una specie di progressione verticale a tempo determinato per propri funzionari interni.

Ora, l'indennità ad personam, ai sensi del comma 3 dell'articolo 110, va *"commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali"*.

Nel caso di incarichi a contratto che un ente locale assegni ad un proprio funzionario non pare assolutamente che ricorrano le condizioni poste dalla norma, in modo tale da dover essere necessariamente tutte compresenti:

1. qualificazione professionale e culturale: si tratta del possesso di requisiti di eccellenza, sostanzialmente quelli previsti dal comma 6, su cui torneremo dopo; nulla esclude che un funzionario possa disporre, ma è evidente la straordinarietà e rarità del caso;
2. la temporaneità del rapporto: l'indennità ad personam è implicitamente pensata per, utilizzando un'espressione oggi molto in voga, "rendere attrattivo" l'incarico nei confronti evidentemente di chi già per altre vie, grazie proprio ai propri particolari requisiti di competenza ed eccellenza, tragga la fonte del proprio reddito e per causa dell'incarico rischia di porsi temporaneamente al di fuori del filone operativo che è l'innescò di tale reddito. Per dirla in parole più chiare, **l'indennità ad personam è pensata in favore di professionisti, operanti nel mercato concorrenziale**, per i quali assentarsi dall'agone competitivo può costituire una perdita della capacità di espandere o mantenere il parco clienti, sicchè, visto che l'incarico a contratto è a tempo determinato e non può costituire per sempre la fonte del reddito, **si consente l'indennità ad personam come compensazione della potenziale perdita di posizioni nel mercato**;
3. le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali: **il terzo requisito conferma il secondo**. L'impressione, cioè, che l'indennità ad personam non valga per chiunque risulti destinatario di un incarico a contratto, **ma solo nei confronti di incaricati reperiti tra professionisti e non dipendenti subordinati** è nella sostanza evidenziata apertis verbis dal Legislatore.

Dunque, l'ipotesi dell'indennità ad personam è oggettivamente marginale e limitata al solo caso di incaricati a contratto esercitanti attività professionale.

Andiamo, allora, all'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, che elenca gli stati personali **dai quali trarre evidenze di competenze di eccellenza**, come presupposto per gli incarichi, attribuibili infatti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, **non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che:**

1. abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; **questa prima categoria può**

- ricomprensere come destinatari dell'incarico anche liberi professionisti, che nel passato abbiano svolto le funzioni indicati dalla norma e, dunque, possano legittimamente essere destinatari dell'indennità ad personam;
2. o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; questa seconda categoria è principalmente rivolta a personale già dipendente dalla PA, anche la medesima che conferisca l'incarico: non si vede, quindi, come possa giustificarsi l'attribuzione dell'indennità ad personam, visto che certamente non si tratta di persone operanti nel mercato;
 3. provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato: questa terza categoria si riferisce a chi già lavori nell'ambito del lavoro pubblico, con incarichi di particolare competenza e, dunque, certamente fuori dal mercato.

Nei confronti di qualsiasi destinatario di incarico a contratto già operante nella PA con contratto a tempo indeterminato la "precarietà" dell'incarico a contratto non costituisce alcuna precarizzazione, visto che al termine l'incaricato può contare sul rientro in servizio, considerando che è riconosciuta l'aspettativa per gli incaricati.

Dunque, il problema più concreto non è tanto la natura del finanziamento dell'indennità ad personam, certamente da non ricondurre al fondo della contrattazione decentrata, ma la legittimità della sua attribuzione, impossibile da attestare nel caso di incarichi non assegnati a liberi professionisti.